



PROCEDURA PER LA DELIBERAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE

PREMESSA

La presente procedura regola il processo decisionale di Archimede S.p.A. al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l'individuazione della/e *Target* e l'approvazione dell'Operazione Rilevante (come *infra* definite).

1. DEFINIZIONI

Salvo ove diversamente indicato, i seguenti termini, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il significato di seguito indicato, essendo inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale.

Attività di Ricerca e Selezione:	l'attività di ricerca e selezione ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto.
Consiglio di Amministrazione:	il consiglio di amministrazione <i>pro tempore</i> in carica della Società.
Archimede o Società:	Archimede S.p.A., viale Majno 45, 20122 Milano
Operazione Rilevante:	ai sensi dello Statuto, qualsiasi potenziale acquisizione di partecipazioni in altra/e impresa/e ed altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/le impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e, e/o di conferimento, nonché la sua realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.
Politica di Gestione dei Conflitti di Interessi:	la politica per la gestione dei conflitti di interessi adottata dalla Società.
Politica di Investimento:	la politica di investimento adottata dalla Società.
Presidente Esecutivo:	il Presidente Esecutivo della Società.
Procedura Parti Correlate:	la procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società ai sensi della normativa applicabile.
Statuto:	lo statuto sociale della Società vigente alla data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
Target:	qualsiasi società, impresa, ente, azienda o ramo d'azienda oggetto di ricerca e selezione da parte della Società al fine di realizzare l'Operazione Rilevante.

2. FINALITÀ DELLA SOCIETÀ

2.1 Archimede è una *special purpose acquisition company* (c.d. SPAC) avente per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e (la *Target*), da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sull'AIM Italia attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/le impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'“**Operazione Rilevante**”), nonché la realizzazione dell'Operazione Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto.

Archimede si propone di rivolgere la propria attività di investimento principalmente per l'acquisizione di partecipazioni e all'aggregazione con società non quotate o quotate con titoli ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione, con equity value indicativamente compreso tra circa Euro 25 mln ed Euro 50 mln, operanti nel settore assicurativo, e aventi significative potenzialità di sviluppo sia per via organica che attraverso acquisizioni, le quali società necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale, con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di business complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale.

La Società ha adottato una Politica di Investimento in cui sono declinati le linee guida e i criteri che la Società medesima intende seguire ai fini della selezione e proposta agli azionisti delle opportunità di investimento per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

3. IL PROCEDIMENTO DI INVESTIMENTO

- 3.1. Il procedimento di investimento si articola nelle seguenti fasi:
- la selezione e individuazione della/e potenziale/i *Target*, nel rispetto della Politica di Investimento, attraverso l'Attività di Ricerca e Selezione;
 - lo svolgimento di un'adeguata attività di *due diligence*;
 - l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di investimento formulata dal Presidente Esecutivo;
 - l'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dall'Assemblea della Società e la contestuale modifica statutaria, ai sensi dello Statuto.

4. ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DELLA/E TARGET

- 4.1. La competenza per lo svolgimento dell'Attività di Ricerca e Selezione nel rispetto della Politica di Investimento spetta al Presidente Esecutivo il quale avrà il potere di individuare, secondo quanto ritenuto opportuno o necessario (anche avvalendosi del supporto di consulenti esterni), la/e potenziale/i *Target* con cui realizzare l'Operazione Rilevante, nonché di assumere ogni altra decisione necessaria ed opportuna per l'individuazione della/e potenziale/i *Target*.
- 4.2. Nell'Attività di Ricerca e Selezione ai fini della individuazione e selezione della *Target* il Presidente Esecutivo dovrà tener conto delle linee guida, dei criteri previsti e dei requisiti previsti nella Politica di Investimento e dovrà valutare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla Società nella Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse anche al fine di garantire la terzietà della *Target* e minimizzare il rischio di potenziali situazioni di conflitti di interessi.

- 4.3 Al termine dell'Attività di Ricerca e Selezione di cui ai precedenti articoli 4.1. E 4.2., il Presidente Esecutivo dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione in sede di analisi preliminare del potenziale investimento. A tal fine il Presidente Esecutivo dovrà fornire al Consiglio di Amministrazione ogni informazione disponibile rilevante relativa alla/e *Target*, sulla base di un documento preliminare all'uopo predisposto, a cura del Presidente Esecutivo medesimo, nel quale dovranno essere illustrate le principali caratteristiche della/e *Target* e le informazioni di carattere economico e finanziario maggiormente rilevanti.
- 4.5. Qualora uno o più degli Amministratori siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'Operazione Rilevante, detti soggetti saranno tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione, specificandone la natura, l'origine, la portata ed i termini dell'interesse di cui sono portatori. Al riguardo, la Società ha adottato alcuni presidi di *corporate governance*, tra i quali la Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse, al fine di evitare che l'esistenza di eventuali conflitti di interesse possa incidere negativamente sulla decisione di Archimede di realizzare un'Operazione Rilevante.

5. ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE

- 5.1. Il Presidente Esecutivo, a seguito dell'individuazione preliminare della/e potenziale/i *Target*, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, e previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, potrà avviare le attività di *due diligence* ritenute necessarie e opportune in ragione della/e *Target* selezionata/e, e delle attività da questa/e svolte, al fine di analizzare i principali fattori di rischio di detta/e *Target*.
- 5.2. Nello svolgimento dell'attività di *due diligence* di cui al precedente punto 5.1., la Società, e per essa il Presidente Esecutivo, potrà avvalersi, previo ottenimento della sottoscrizione di appropriati impegni di riservatezza, del supporto di operatori e consulenti esterni, ritenuti adeguati per lo scopo.

In particolare, a seconda delle caratteristiche e dell'operatività della/e *Target*, le attività di *due diligence* potranno ricomprendere quanto segue:

- *due diligence* contabile: avvalendosi del supporto di società di revisione;
- *due diligence* legale: avvalendosi della consulenza di studi legali, ritenuti competenti in relazione alla natura e complessità di ogni singola operazione;
- *due diligence* fiscale: rivolgendosi a studi di consulenza tributaria, ritenuti competenti in relazione alla natura e complessità di ogni singola operazione;
- *due diligence* ambientale, avvalendosi di specialisti del settore;
- *business due diligence*: ricorso alle principali società di consulenza laddove la Società ritenga di non avere sufficienti competenze interne per l'analisi delle criticità legate al *business* della/e azienda/e *Target* o al suo mercato di riferimento.

- 5.3. Le risultanze dell'attività di *due diligence* di cui al presente articolo 5 saranno illustrate al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, al fine di descrivere le caratteristiche dell'investimento e la struttura dell'Operazione Rilevante proposta.

6. APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 6.1. Qualora l'attività di *due diligence*, svolta secondo quanto previsto nel precedente articolo 5, abbia prodotto risultanze accettabili, la proposta di esecuzione dell'Operazione Rilevante, formulata dal Presidente Esecutivo sulla base degli esiti di tale *due diligence*, dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente ad un'analisi approfondita delle prospettive di sviluppo e reddituali della/e *Target* che tenga conto delle prevedibili evoluzioni dei

mercati e della concorrenza dei punti di forza e debolezza della/e *Target* nonché delle risorse finanziarie necessarie a sostenerne lo sviluppo.

- 6.2. Ai sensi di Statuto, la decisione sulle proposte di Operazione Rilevante e di utilizzo delle Somme Vincolate (come ivi definite) ai fini della realizzazione di detta operazione, da sottoporre all'Assemblea, sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e per la validità di tali delibere è necessario il voto favorevole da parte della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 6.3. Fermo quanto previsto al precedente articolo 4.4 con riguardo a eventuali interessi degli Amministratori al compimento dell'Operazione Rilevante, qualora l'Operazione Rilevante proposta sia da effettuarsi con una Parte Correlata della Società troveranno applicazione le regole e i presidi di cui alla Procedura Parti Correlate.

7. APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA

- 7.1. La proposta di esecuzione dell'Operazione Rilevante, che includerà gli elementi principali di quanto esaminato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere approvata definitivamente dall'Assemblea con le maggioranze di legge, entro la data di scadenza della Società, fissata, ai sensi dello Statuto sociale, sino alla prima tra le seguenti date: (i) il 30.06.2020 e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Quotazione (come di seguito definita), fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita) che sia oggetto di comunicazione al mercato del Regolamento AIM Italia, nonché dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino all'ottavo mese successivo a tale data.
- 7.2. Contestualmente all'approvazione dell'Operazione Rilevante di cui al precedente punto 7.1., l'Assemblea della Società, in sede straordinaria, procederà alla modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; tale deliberazione sarà risolutivamente condizionata all'esercizio del recesso da parte di un numero di soci ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della delibera che comporti per la Società un esborso netto complessivo di almeno il 30 % (trenta per cento) delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'assemblea.